

Saluzzo, lì 18 febbraio 2022

Spett.le Cliente

CIRCOLARE N. 769/2022

Oggetto: Congedo obbligatorio e facoltativo dei padri lavoratori.

La Legge di Bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021 ha finalmente stabilizzato le disposizioni contenute nell'art.4, comma 24, lettera a) della Legge n.92/2012 che disciplinano il congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente.

Più precisamente il padre lavoratore dipendente (naturale, adottivo o affidatario), entro i 5 mesi successivi alla nascita del figlio

- Deve astenersi dal lavoro per 10 giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa;
- Può astenersi da lavoro per ulteriore 1 giorno da fruire in accordo con la madre ed in sostituzione di una corrispondente giornata di congedo di maternità spettante a quest'ultima.

Al tal fine l'INPS ha pubblicato apposita circolare n.1 del 03.01.2022, che si allega alla presente.

E' opportuno precisare che, alla luce di quanto disposto dall'art.1, commi 7 e 8 della citata Legge 92/2012, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – **Dipartimento della Funzione Pubblica**, ha chiarito che **la normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dipendenti della pubbliche amministrazioni** di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sino all'approvazione di apposita normativa che, su iniziativa del Ministero della Pubblica Amministrazione, individui e definisca gli ambiti, le modalità ed i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti della amministrazioni pubbliche.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e porgiamo cordiali saluti

Distinti saluti.

Enti Service S.r.l.